



# CITTA' DI FERMO

Registro generale n. 1162

**Provvedimenti del Sindaco**

**PROVVEDIMENTO DEL 24-09-13, n. 24**

**Oggetto:**  
**Decreto di revoca dell'assessore comunale Elmo Tappatà**

\*\*\*\*\*

### **Visto di regolarità/riscontro contabile**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto, assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:

n. .... €. .... Cap. ....

n. .... €. .... Cap. ....

n. .... €. .... Cap. ....

Note: \_\_\_\_\_

Si attesta il riscontro contabile del presente atto.

Fermo, lì

Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Finanze  
ANNIBALI FLAMINIA

## IL SINDACO

Premesso che l'art 46 del D.Lgs 18/8/2000 b. 267 stabilisce che : *“Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della giunta...omissis”* e che per giurisprudenza costante l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio ed *“intuitu personae”*;

Considerato che

- l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina ad Assessore;
- il citato articolo 46 del testo unico degli enti locali stabilisce altresì che *“ Il sindaco ed il Presidente della Provincia possono revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio”*, ne consegue che l'obbligo di motivazione è previsto in sede di comunicazione al Consiglio comunale della revoca dell'assessore;
- Ritenuto tuttavia in ragione del costante indirizzo giurisprudenziale di dover motivare il provvedimento in oggetto;

Richiamato il decreto sindacale n. 25 del 31.05.2011 con cui il Sig. Elmo Tappatà è stata nominato alla carica di Assessore Comunale, con le seguenti deleghe: politiche ambientali e agricole, conferite con provvedimento sindacale n. 26 del 31.05.2011;

Richiamato infine il decreto sindacale n. 8 del 15-05-2013 a seguito del quale le deleghe assessorili risultavano così ridefinite: politiche ambientali e agricole, politiche dello sviluppo sostenibile, rapporti con il territorio;

Considerato che l'assessore Tappatà non ha saputo tradurre le linee programmatiche dell'amministrazione in concreti ed efficaci strumenti attuativi, come nel caso di Seap ed Orti urbani, rendendo difficile il coinvolgimento con operatori e consiglieri comunali;

Dato atto che ciò ha determinato il venir meno del rapporto di fiducia in merito all'idoneità del nominato Assessore a perseguire gli obiettivi amministrativi fissati nel programma di mandato;

Considerato che le suddette motivazioni legittimano pienamente la volontà del Sindaco di far cessare la vigenza dell'atto di nomina all'Assessore con una revoca espressa, fermo restando che con l'adozione del presente atto permane l'apprezzamento per l'impegno profuso dall'Assessore Tappatà durante il periodo assessorile;

Dato atto che il procedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990 in quanto come detto dal Consiglio di Stato Sezione V nella sentenza 21 gennaio 2009 n. 280 (vedasi anche sentenza Consiglio di Stato Sez V n. 209 del 2007 e Consiglio di Stato Sezione V Sentenza 4057 del 10 luglio 2012) la revoca dell'incarico di Assessore è immune dalla previa comunicazione dell'avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente,

giacché le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per l'amministrazione del Comune nell'interesse della Comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del Consiglio Comunale;

Precisato infine che il venir meno della "fiducia" sulla idoneità del nominato a rappresentare gli indirizzi del Sindaco delegante ed a perseguirne gli obiettivi programmatici, non è in ogni caso da intendersi riferito a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità personali o professionali dell'assessore revocato, né è da intendersi sanzionatorio;

Tutto ciò premesso ed evidenziato

#### D E C R E T A

Di revocare, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati il proprio decreto n. 25 del 31-05-2011 nella parte di nomina ad assessore comunale del Sig. Elmo Tappatà ed i propri decreti n. 26 del 31-05-2011 nella parte inerente al conferimento delle deleghe allo stesso, n. 8 del 15-05-2013 nella parte in cui integrava e modificava le deleghe già conferite all'assessore Elmo Tappatà, dando atto che la revoca della nomina contenuta in detti decreti comporta la contestuale revoca sia della nomina di assessore sia di tutte le deleghe attribuite.

Di dare atto che la revoca ha efficacia immediata e che pertanto fino alla nomina di un nuovo assessore da disporsi con apposito separato atto, le attività politico amministrative inerenti le deleghe sopra descritte fanno capo al Sindaco.

Di disporre che il presente atto venga notificato all'interessato a cura dell'ufficio Messi notificatori del Comune.

Di comunicare il presente atto al Consiglio Comunale nella sua prossima adunanza.

Di comunicare il presente atto per opportuna conoscenza al Sig Prefetto della Provincia di Fermo.

Il Sindaco  
Dott.ssa Nella Brambatti